

COMUNICAZIONE N. 316 DEL 26 AGOSTO 2021

All'attenzione  
di tutto il PERSONALE  
DOCENTE e A.T.A.  
IC Como Lago

**OGGETTO: Green Pass**

Si porta a conoscenza di tutto il personale scolastico dell'IC *Como Lago* quanto previsto dalla normativa vigente a seguito del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, in previsione dell'inizio delle attività per l'anno scolastico 2021-22.

Il **DL n. 111 del 6 agosto 2021**, articolo 1, comma 6 integra il Decreto-legge 22 aprile del 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, come segue:

**ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)**

*1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (...) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2.*

*2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico (...) è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

*3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

*4. I dirigenti scolastici (...) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. (...)*

La **Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021** il cui oggetto recita: Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico chiarisce, tra gli altri aspetti, quanto segue:  
[...]

**4) La "certificazione verde COVID-19": ulteriore misura determinante per la sicurezza.**

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. [...] La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

[...]

#### **5) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”**

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici (...) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

A parere dello scrivente (Ministero), allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo temperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ).

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

#### **6) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze**

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001). La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad

applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l'uso del medesimo sintagma.

### **7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni**

Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l'assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza?

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”

### **Alla luce della lunga premessa normativa, si comunica quanto segue:**

- a) A decorrere dal 1° settembre 2021 compreso, tutto il personale scolastico dell'IC *Como Lago*, prima dell'inizio delle proprie attività lavorative previste e/o del proprio turno di lavoro, è tenuto ad esibire il Green Pass in una delle seguenti forme:
  - aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  - aver completato il ciclo vaccinale;
  - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
- b) Il Dirigente scolastico incaricherà specifico personale della scuola per la verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori. I nominativi del personale incaricato saranno comunicati con successiva circolare, così come le modalità di verifica.
- c) La mancata esibizione del possesso del Green Pass comporterà l'immediato allontanamento dal luogo di lavoro con la motivazione di “assenza ingiustificata”.
  - A decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  - Per le assenze ingiustificate comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  - La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata anche in via amministrativa per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Si precisa, infine, che la Regione Lombardia consente al personale scolastico non ancora vaccinato di chiedere la somministrazione del vaccino anti Covid-19 senza necessità di prenotazione come esplicitato nella Circ 160 del 15/7/21.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – USR LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO LAGO**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado

22100 Como – Via Brambilla, 49 tel. 031 308552

mail [coic809002@istruzione.it](mailto:coic809002@istruzione.it) – pec [coic809002@pec.istruzione.it](mailto:coic809002@pec.istruzione.it)

c.f. 95064880131 - [www.icscomolago.edu.it](http://www.icscomolago.edu.it)



Sul sito della Regione Lombardia al link Vaccinazioni anti Covid-19 si trovano chiarimenti e dettagli rispetto alla prenotazione specifici per il personale scolastico.

Confidando nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione di ciascuno, per la tutela della salute di tutti, porgo i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*F. to Giuseppina Romina Porro*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa